



SENTENZA - 103/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

TERZA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Tammaro MAIELLO

Presidente

Giovanni COMITE

Consigliere

Antonio PALAZZO

Consigliere - relatore

Marco FRATINI

Consigliere

Flavia D'ORO

Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di appello iscritti al n. 59697 del ruolo generale, proposti da:

- **FATTORE Marco**, nato a L'Aquila il 14 giugno 1970 (C.F. FTTMRC70H14A345G), residente a Pesaro in via Alessandrini n. 3, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Giovanni Ranalli (C.F. RNLGNN65R28L117M - p.e.c. giovanni.ranalli@ordineavvocatiterni.it) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Roma, in via Panama n. 86, che dichiara di volere ricevere ogni comunicazione e notificazione inerente al presente grado di giudizio al suindicato indirizzo di posta elettronica certificata e all'indirizzo fax 0744.243644,

- **appellante principale** -

contro

	- Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l'Umbria, in persona del Procuratore regionale p.t.;	
	- Procura generale presso la Corte dei conti, in persona del Procuratore generale p.t.,	
	- appellati -	
	- Comune di Terni (C.F. 00175660554), in persona del suo rappresentante legale p.t., con sede a Terni, piazza Ridolfi n. 1, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Paolo Gennari (C.F. GNNPLA65M22D969H - p.e.c. paolo.gennari@ordineavvocatiterni.it) e Francesco Silvi (C.F. SLVFNC70M12L117A - p.e.c. francesco.silvi@ordineavvocatiterni.it) dell'Avvocatura comunale, ed elettivamente domiciliato presso gli uffici della suindicata Avvocatura siti in piazza Ridolfi n. 1,	
	- interveniente -	
	e nei confronti di	
	- LAURIOLA Paola , nata ad Apricena (FG) il 9 novembre 1970 (C.F. LRLPLA70S49A339Z) e residente a Pesaro (PU) in Viale dei Partigiani n. 23, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dal Prof. Avv. Marco Cassiani (C.F. CSSMRC57E09G479U - p.e.c. marcocassiani@ordineavvocatiroma.org) e dall'Avv. Federica Fiorelli (C.F. FRLFRC78P52I921O - p.e.c. federica.fiorelli@ordineavvocatiterni.it), ed elettivamente domiciliata nello studio del primo a Pesaro, in via Castelfidardo n. 82.	
	- LAURIOLA Concetta , nata ad Apricena (FG) l'8 luglio 1962 (C.F. LRLCCT62L48A339W) e residente a Civitaquana (PE), in via Contrada	
	2	

	Colle del Popolo, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli	
	Avv.ti Fabrizio Garzuglia (C.F. GRZFRZ71R29I921R - p.e.c.	
	fabrizio.garzuglia@ordineavvocatiterni.it) e Antonino Maria Italia	
	(C.F. TLINNN64L07D749T - p.e.c. antonino.italia@pec.it) ed	
	elettivamente domiciliata nello studio del primo a Terni, in via	
	Federico Fratini n. 55.	

	- LAURIOLA Paola , nata ad Apricena (FG) il 9 novembre 1970 (C.F.	
	LRLPLA70S49A339Z) e residente a Pesaro (PU) in Viale dei Partigiani	
	n. 23, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dal Prof. Avv.	
	Marco Cassiani (C.F. CSSMRC57E09G479U - p.e.c.	
	marcocassiani@ordineavvocatiroma.org) e dall'Avv. Federica Fiorelli	
	(C.F. FRLFRC78P52I921O - p.e.c.	
	federica.fiorelli@ordineavvocatiterni.it), ed elettivamente domiciliata	
	nello studio del primo a Pesaro, in via Castelfidardo n. 82,	
	- appellante incidentale -	
	contro	
	- Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei	
	conti per l'Umbria, in persona del Procuratore regionale p.t.;	
	- Procura generale presso la Corte dei conti, in persona del Procuratore	
	generale p.t.,	
	- appellati -	
	- Comune di Terni (C.F. 00175660554), in persona del suo	
	rappresentante legale p.t., con sede a Terni, piazza Ridolfi n. 1,	
	rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Paolo	
	3	

	Gennari (C.F. GNNPLA65M22D969H - p.e.c.	
	paolo.gennari@ordineavvocatiterni.it) e Francesco Silvi (C.F.	
	SLVFNC70M12L117A - p.e.c. francesco.silvi@ordineavvocatiterni.it)	
	dell'Avvocatura comunale, ed elettivamente domiciliato presso gli	
	uffici della suindicata Avvocatura siti in piazza Ridolfi n. 1,	
	- interveniente -	
	e nei confronti di	
	- FATTORE Marco, nato a L'Aquila il 14 giugno 1970 (C.F.	
	FTTMRC70H14A345G), residente a Pesaro in via Alessandrini n. 3,	
	rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Giovanni	
	Ranalli (C.F. RNLGNN65R28L117M - p.e.c.	
	giovanni.ranalli@ordineavvocatiterni.it) ed elettivamente domiciliato	
	presso il suo studio a Roma, in via Panama n. 86, che dichiara di volere	
	ricevere ogni comunicazione e notificazione inerente al presente grado	
	di giudizio al suindicato indirizzo di posta elettronica certificata e	
	all'indirizzo fax 0744.243644;	
	- LAURIOLA Concetta, nata ad Apricena (FG) l'8 luglio 1962 (C.F.	
	LRLCCT62L48A339W) e residente a Civitaquana (PE), in via Contrada	
	Colle del Popolo, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli	
	Avv.ti Fabrizio Garzuglia (C.F. GRZFRZ71R29I921R - p.e.c.	
	fabrizio.garzuglia@ordineavvocatiterni.it) e Antonino Maria Italia	
	(C.F. TLINNN64L07D749T - p.e.c. antonino.italia@pec.it) ed	
	elettivamente domiciliata nello studio del primo a Terni, in via	
	Federico Fratini n. 55.	

	4	

	LAURIOLA Concetta , nata ad Apricena (FG) l'8 luglio 1962 (C.F.	
	LRLCCT62L48A339W) e residente a Civitaquana (PE), in via Contrada	
	Colle del Popolo, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli	
	Avv.ti Fabrizio Garzuglia (C.F. GRZFRZ71R29I921R - p.e.c.	
	fabrizio.garzuglia@ordineavvocatiterni.it) e Antonino Maria Italia	
	(C.F. TLINNN64L07D749T - p.e.c. antonino.italia@pec.it) ed	
	elettivamente domiciliata nello studio del primo a Terni, in via	
	Federico Fratini n. 55,	
	- appellante incidentale -	
	contro	
	- Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei	
	conti per l'Umbria, in persona del Procuratore regionale p.t.;	
	- Procura generale presso la Corte dei conti, in persona del Procuratore	
	generale p.t.,	
	- appellati -	
	- Comune di Terni (C.F. 00175660554), in persona del suo	
	rappresentante legale p.t., con sede a Terni, piazza Ridolfi n. 1,	
	rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Paolo	
	Gennari (C.F. GNNPLA65M22D969H - p.e.c.	
	paolo.gennari@ordineavvocatiterni.it) e Francesco Silvi (C.F.	
	SLVFNC70M12L117A - p.e.c. francesco.silvi@ordineavvocatiterni.it)	
	dell'Avvocatura comunale, ed elettivamente domiciliato presso gli	
	uffici della suindicata Avvocatura siti in piazza Ridolfi n. 1,	
	- interveniente -	
	e nei confronti di	
	5	

	- FATTORE Marco , nato a L'Aquila il 14 giugno 1970 (C.F. FTTMRC70H14A345G), residente a Pesaro in via Alessandrini n. 3,	
	rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Giovanni	
	Ranalli (C.F. RNLGNN65R28L117M - p.e.c.	
	giovanni.ranalli@ordineavvocatiterni.it) ed elettivamente domiciliato	
	presso il suo studio a Roma, in via Panama n. 86, che dichiara di volere	
	ricevere ogni comunicazione e notificazione inerente al presente grado	
	di giudizio al suindicato indirizzo di posta elettronica certificata e	
	all'indirizzo fax 0744.243644,	
	- LAURIOLA Paola , nata ad Apricena (FG) il 9 novembre 1970 (C.F. LRLPLA70S49A339Z) e residente a Pesaro (PU) in Viale dei Partigiani	
	n. 23, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dal Prof. Avv.	
	Marco Cassiani (C.F. CSSMRC57E09G479U - p.e.c.	
	marcocassiani@ordineavvocatiroma.org) e dall'Avv. Federica Fiorelli	
	(C.F. FRLFRC78P52I921O - p.e.c.	
	federica.fiorelli@ordineavvocatiterni.it), ed elettivamente domiciliata	
	nello studio del primo a Pesaro, in via Castelfidardo n. 82	
	per l'annullamento	
	della sentenza n. 90/2021 della Sezione giurisdizionale regionale della	
	Corte dei conti per l'Umbria, depositata il 2 novembre 2021.	
	Uditi, nella pubblica udienza del 6 giugno 2025, tenutasi con	
	l'assistenza del segretario d'udienza Dott.ssa Paola Rinaldi, il relatore,	
	Cons. Antonio Palazzo, l'Avv. Nicola Pepe su delega scritta degli	
	Avv.ti Giovanni Ranalli, Federica Fiorelli e Fabrizio Garzuglia	
	nell'interesse rispettivamente degli appellanti FATTORE Marco	
	6	

	LAURIOLA Paola e LAURIOLA Concetta, il Vice Procuratore	
	Generale Chiara Vetro in rappresentanza della Procura generale	
	nonché l’Avv. Paolo Gennari per l’interveniente Comune di Terni,	
	come da verbale di udienza.	
	Esaminati il ricorso in appello, la memoria di costituzione	
	dell’appellato, nonché gli ulteriori atti e documenti del fascicolo di	
	causa.	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	1. Con sentenza n. 90/2021 del 2 novembre 2021 la Sezione	
	giurisdizionale regionale della Corte dei conti per l’Umbria, in	
	integrale accoglimento delle domande di simulazione e revocatoria	
	spiegate dalla locale Procura regionale contro i sigg. FATTORE Marco,	
	LAURIOLA Concetta e LAURIOLA Paola, sopra generalizzati, ha	
	dichiarato rispettivamente:	
	<i>“(...) la nullità dei contratti di mutuo e dell’assegno bancario, datato 8 luglio</i>	
	<i>2020, n. 3048 734 947-11, tratto sulla B.N.L., sede di Terni, per Marco,</i>	
	<i>LAURIOLA (...);</i>	
	<i>e “(...) l’inopponibilità al Comune di Terni dell’atto di trasferimento di diritti</i>	
	<i>immobiliari con atto del 23 febbraio 2021, rep. n. 131.690 notaio Enrico</i>	
	<i>Cafiero (...)</i> ”	
	e ha altresì condannato i convenuti al pagamento, in parti uguali fra	
	loro, degli oneri difensivi in favore dell’interventore Comune di Terni,	
	liquidati in complessivi euro 1.500,00, nonché delle spese del giudizio	
	in favore dello Stato, liquidate in euro 176,00.	
	7	

	1.1. Preliminarmente dichiarata la giurisdizione della Corte dei conti in	
	materia e la propria competenza territoriale, il Giudice di prime cure	
	ha ritenuto che nella fattispecie sottoposta al suo esame:	
	a) sussistessero elementi gravi precisi e concordanti disvelatori	
	dell'intento simulatorio perseguito dalle parti in frode al Comune di	
	Terni e alle ragioni del credito erariale nella redazione, in data 8	
	luglio 2020, di una scrittura privata ricognitiva dell'esistenza di un	
	rapporto di mutuo, per il complessivo importo di euro 74.000,00, tra	
	il sig. FATTORE Marco, debitore nei confronti del Comune di Terni	
	di euro 865.265,85 (per effetto della intervenuta condanna definitiva	
	a titolo di responsabilità amministrativa di cui alla sentenza della	
	Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per l'Umbria	
	n. del, confermata dalla sentenza n. 334 del 6 settembre 2018 di	
	questa Sezione e passata in giudicato a seguito della pubblicazione	
	della sentenza n. 82 del 12 maggio 2020 dichiarativa della	
	inammissibilità del ricorso per revocazione esperito contro la	
	sentenza n. 334/2018), e la di lui cognata, sig.ra LAURIOLA	
	Concetta, a garanzia del quale il primo aveva contestualmente	
	emesso, in favore della seconda, un assegno bancario di pari	
	importo, successivamente protestato e posto a base dell'atto di	
	precetto notificato al primo in data 13 luglio 2020;	
	b) ricorressero i presupposti di cui all'art. 2901 c.c. in ordine all'atto	
	dispositivo dell'intero proprio patrimonio immobiliare, del valore	
	commerciale di euro 197.200,00, effettuato dal sig. FATTORE Marco	
	in favore della coniuge, sig.ra LAURIOLA Paola, con rogito rep. n.	
	8	

	131.690 notaio Enrico Cafiero stipulato a Marotta Mondolfo (PU), in	
	asserita esecuzione dell'accordo di separazione consensuale	
	proposto dai coniugi il 28 novembre 2020 e omologato con decreto	
	n. 1828 dell'11 febbraio 2021.	
	3. Con atto di citazione in appello, depositato il 2 febbraio 2022, la sig.ra	
	LAURIOLA Paola, con il patrocinio difensivo degli Avv.ti Marco	
	Cassiani e Federica Fiorelli, ha interposto appello incidentale avverso	
	la medesima sentenza impugnata dal sig. FATTORE Marco di cui ne	
	chiede l'annullamento per gli articolati motivi ivi esposti	
	(incompetenza territoriale del Giudice di prime cure; improcedibilità	
	dell'azione di garanzia esperita dalla Procura regionale;	
	inammissibilità delle domande per carenza assoluta dei presupposti	
	delle relative azioni).	
	4. Ha altresì proposto appello incidentale avverso la sentenza della	
	Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per l'Umbria n.	
	90/2021 del 2 novembre 2021 la sig.ra LAURIOLA Concetta, assistita	
	dagli Avv.ti Garzuglia e Italia, con atto di citazione in appello,	
	depositato anch'esso il 2 febbraio 2022.	
	Con tale gravame l'appellante incidentale Lauriola Concetta chiede la	
	riforma dell'impugnata sentenza perché errata per i motivi	
	dettagliatamente esposti nell'atto di gravame (incompetenza	
	territoriale del Giudice di prime cure; assenza dei presupposti per agire	
	ex art. 73 c.g.c. con riferimento all'azione di cui all'art. 1414 c.c.; erronea	
	valutazione dei fatti di causa e assenza di prova, anche presuntiva,	
	della contestata simulazione).	
	9	

	5. Con atto depositato il 29 gennaio 2025 è intervenuto nel presente	
	grado di giudizio il Comune di Terni, con il patrocinio degli Avv.ti	
	Paolo Gennari e Francesco Silvi dell'Avvocatura civica, che ha preso	
	analiticamente posizione su ciascuno dei motivi di appello proposti <i>ex</i>	
	<i>adverso</i> concludendo per il rigetto degli stessi in ragione della loro	
	integrale infondatezza, con conseguente conferma della sentenza	
	impugnata.	
	6. Sempre in data 29 gennaio 2025, la Procura generale ha rassegnato	
	argomentate conclusioni scritte con le quali ha motivatamente chiesto	
	la reiezione degli appelli.	
	7. In data 10 febbraio 2025 la difesa della sig.ra LAURIOLA Paola ha	
	depositato istanza di differimento dell'udienza pubblica di discussione	
	dell'appello, fissata per il 19 febbraio 2025, onde consentire alla propria	
	assistita di proporre al Comune di Terni di ricevere l'intero	
	corrispettivo derivante dalla compravendita dell'immobile di	
	proprietà dichiarata dalla sentenza impugnata inopponibile al	
	Comune di Terni.	
	In tale istanza si precisava che, in caso di accettazione di tale proposta,	
	sarebbe venuto meno il suo interesse alla prosecuzione del giudizio di	
	appello (anche) dalla medesima introdotto.	
	Con note depositate l'11 febbraio 2025 le difese del sig. FATTORE	
	Marco e della sig.ra LAURIOLA Concetta hanno manifestato la propria	
	adesione all'istanza in questione, mentre la Procura generale, con	
	parere depositato in pari data, ha espresso motivato dissenso sulla	
	stessa, chiedendone pertanto il rigetto.	
	10	

	8. Con ordinanza presidenziale stesa in calce al verbale dell'udienza pubblica tenutasi il 19 febbraio 2025, comunicata nella stessa udienza ai rappresentanti delle parti costituite, nonché al rappresentante della Procura generale presenti, l'udienza di discussione della causa è stata rinviata al 6 giugno 2025.	
	9. Con atto ritualmente notificato alla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l'Umbria, alla Procura generale della Corte dei conti e al Comune di Terni, depositato nella segreteria di questa Sezione in data 29 maggio 2025, l'appellante principale, sig. FATTORE Marco, e le appellanti incidentali, sigg.re LAURIOLA Paola e LAURIOLA Concetta , hanno dichiarato di rinunciare al giudizio di appello iscritto al n. 59697 del ruolo generale, con richiesta di compensazione delle spese legali.	
	Tale rinuncia è stata formalmente accettata dal Comune di Terni con provvedimento n. 98 del 3 giugno 2025 notificato in pari data agli appellanti dianzi citati, alla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l'Umbria e alla Procura generale della Corte dei conti e depositato nella segreteria di questa Sezione il successivo 4 giugno 2025.	
	10. All'udienza pubblica del 6 giugno 2025, l'Avv. Nicola Pepe, in sostituzione su delega scritta dei difensori di tutti gli appellanti, ha dato atto dell'intervenuta rinuncia all'appello da parte degli appellanti:	
	• FATTORE Marco;	
	• LAURIOLA Paola e LAURIOLA Concetta;	
	ritualmente notificata alle controparti in data 29 maggio 2025.	
	11	

	Sia il rappresentante della Procura generale quanto il difensore del	
	Comune di Terni hanno dato atto ciascuno dell'accettazione di tale	
	rinuncia, come da verbale d'udienza.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. In via preliminare, va disposta la riunione degli appelli in quanto	
	proposti avverso la stessa sentenza, ai sensi dell'art. 184 c.g.c.	
	2. Il Collegio prende atto che in data 29 maggio 2025 gli appellanti	
	hanno notificato a mezzo p.e.c. alla Procura regionale presso la Sezione	
	giurisdizionale della Corte dei conti per l'Umbria, alla Procura	
	generale e al Comune di Terni la propria volontà di rinunciare, a spese	
	compensate, all'appello da essi proposto avverso la sentenza n.	
	90/2021 della Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti	
	per l'Umbria, depositata il 2 novembre 2021.	
	Tale rinuncia è stata accettata dall'appellata Procura generale	
	all'udienza pubblica del 6 giugno 2025, mentre l'accettazione	
	dell'interveniente Comune di Terni risulta notificata a tutte le parti in	
	causa in data 3 giugno 2025, come da documentazione versata in atti.	
	3. Il Collegio rammenta, in proposito, sulla scorta di costante	
	giurisprudenza di legittimità, che la rinuncia all'impugnazione – che,	
	al pari della rinuncia all'azione, va tenuta distinta dalla rinuncia agli	
	atti del giudizio - “(...) è rinuncia di merito ed è immediatamente efficace	
	anche senza l'accettazione della controparte determinando il venir meno del	
	potere-dovere del giudice di pronunciare (cfr. ex plurimis Cass. n.	
	18255/2004, Cass. n. 8387/99; Cass. n. 2268/99) (...)	
	12	

	<i>La rinuncia all'impugnazione provoca il passaggio in giudicato della sentenza</i>	
	<i>impugnata, determinando la cessazione della materia del contendere</i>	
	<i>sull'oggetto del gravame indipendentemente dall'accettazione della</i>	
	<i>controparte (Sez. 2, Sent. n. 4499 del 1996) (così Corte Suprema di</i>	
	<i>Cassazione, sez. VI civile, ord. n. 29754 del 24 agosto 2022)</i>	
	4. Ciò posto, il Collegio, preso atto dell'intervenuta cessazione	
	dell'interesse degli appellanti alla prosecuzione e definizione del	
	presente grado di giudizio, manifestatasi con la formale rinuncia ai	
	riuniti appelli, dichiara, dunque, estinti i giudizi di appello iscritti al n.	
	59697 del ruolo generale; dal che deriva, ai sensi dell'art. 188 c.g.c., il	
	passaggio in giudicato della impugnata sentenza n. 90/2021 della	
	Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per l'Umbria.	
	4. Non vi è luogo a pronunciare sulle spese processuali ai sensi dell'art.	
	110, comma 7, c.g.c., ritenendo il Collegio che tale disposizione trovi	
	applicazione analogica anche al caso di estinzione del procedimento di	
	appello per rinuncia all'impugnazione.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, terza sezione giurisdizionale centrale d'appello,	
	definitivamente pronunciando:	
	- riunisce gli appelli proposti dai sigg. FATTORE Marco, LAURIOLA	
	Paola e LAURIOLA Concetta;	
	- dichiara estinti i giudizi di appello iscritti al n. 59697 del ruolo	
	generale, con conseguente passaggio in giudicato dell'impugnata	
	sentenza n. 90/2021 della Sezione giurisdizionale regionale della	
	Corte dei conti per l'Umbria, depositata il 2 novembre 2021.	
	13	

